



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

Via Vanvitelli, 1 – Barletta - PEC tributi@cert.comune.barletta.bt.it - Fax 0883578686

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

INFORMATIVA ACCONTO ANNO 2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l'Imposta Municipale Propria (denominata IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e all'art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) consultabile sul sito comunale all'indirizzo www.comune.barletta.bt.it.

La scadenza per il versamento dell'acconto IMU è stabilito per legge al **16/06/2014**.

L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le stesse aliquote e detrazioni già determinate per i dodici mesi dell'anno precedente, di seguito riportate:

- Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 4,0 per mille;
- Altri immobili (fabbricati, terreni, aree fabbricabili) 8,6 per mille;
- Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze €200,00.

Si ricorda che per i fabbricati rientranti nel gruppo catastale "D" l'imposta dovuta deve essere versata in parte allo Stato (7,6 per mille) ed in parte al Comune (1 per mille).

Entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo dovuto per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l'anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, salvo eventuale conguaglio da versare entro il 16 dicembre, in caso di modifica delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale.

CHI PAGA

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di fabbricati, aree edificabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta

l'attività dell'impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento dell'imposta i possessori delle seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7), escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a versare l'imposta;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e dai dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano locati;
- gli altri immobili previsti dall'articolo 7 del D.lgs. n. 504/1992.

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati** iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80** per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65** per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- 55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2014.

Per i **terreni agricoli** la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, i seguenti moltiplicatori:

75 se trattasi di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

135 in caso di terreni posseduti da altri soggetti.

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di Barletta (A669):

➤ mediante **modello F24** presso le banche o gli uffici postali, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;

3914 per i terreni – COMUNE;

3916 aree fabbricabili – COMUNE;

3918 per altri fabbricati – COMUNE;

3925 per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO;

3930 per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE.

Il modello di pagamento può essere compilato autonomamente anche utilizzando il servizio di calcolo offerto gratuitamente dal Comune sul proprio sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it o digitando direttamente il seguente link: <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=a669>.

➤ mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU, disponibile esclusivamente presso gli uffici postali.

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il Servizio Tributi - Tel. 0883578 673 – 675 – 684 – 692 – 672 o di consultare il sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it.

Barletta, 5 giugno 2014

Il Funzionario Responsabile

Dott. Antonio Palmitessa